

Spett.le Sindaco di Pianiga (VE)  
Autorità Locale di Pubblica Sicurezza

- [ ] DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ CITTADINI STRANIERI O APOLIDI - Art. 7 D.lgs. n. 286/1998<sup>(1)(2)</sup>  
 [ ] COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO CITTADINI STRANIERI O APOLIDI - Art. 7 D.lgs. n. 286/1998<sup>(1)(2)</sup>  
 [ ] COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO - Art. 12 D.L. n. 59/1978 convertito in Legge n. 191/1978<sup>(1)(2)</sup>

<b>CEDENTE/DICHIARANTE</b> <small>allegare documento di identità</small>	Cognome/Nome ..... sesso [M] [F] nato a ..... il ...../...../..... cittadinanza ..... residente a ..... via ..... civ. .... telefono ..... mail/PEC ..... identificato a mezzo ..... nr. rilasciato da ..... valido dal ..... al ..... <input type="checkbox"/> quale legale rappresentante della ditta ..... sede legale ..... via ..... civ. .... telefono ..... mail/PEC ..... P.IVA/C.F. .....
---	---

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, sarà punito ai sensi del D.P.R. 445/2000, comunica che:

dal giorno ...../...../.....	<input type="checkbox"/> <sup>(2)</sup> fino al giorno ...../...../.....	<input type="checkbox"/> <sup>(2)</sup> a tempo indeterminato
<input type="checkbox"/> <sup>(2)</sup> ha ospitato/fornito alloggio presso l'immobile sito in Pianiga in Via/P.zza ..... civ. ..... int. .... per la seguente motivazione ..... indicare rapporto di parentela o affinità o conoscenza .....		
<input type="checkbox"/> <sup>(2)</sup> ha ceduto il godimento esclusivo con atto di <sup>(3)</sup> ..... dell'immobile sito in Pianiga in Via/P.zza ..... civ. ..... int. ..... ad uso <sup>(4)</sup> .....		

<b>CESSIONARIO/OSPIATTO</b> <small>allegare documento di identità</small>	Cognome/Nome ..... sesso [M] [F] nato a ..... il ...../...../..... cittadinanza ..... residente a ..... via ..... civ. .... telefono ..... mail/PEC ..... identificato a mezzo ..... nr. rilasciato da ..... valido dal ..... al ..... <input type="checkbox"/> quale legale rappresentante della ditta ..... sede legale ..... via ..... civ. .... telefono ..... mail/PEC ..... P.IVA/C.F. .....
--	---

**La dichiarazione va presentata entro 48 ore dal verificarsi dell'evento, compresi i giorni festivi**

(1) vedasi note sul retro

(2) indicare il caso che sussiste

(3) indicare se trattasi di: vendita, locazione, comodato d'uso, donazione, assegnazione, donazione, eredità, subaffitto, .....

(4) indicare se trattasi di: abitazione, box, cantina, centro medico, discoteca, distributore carburanti, fabbricato rurale, fienile, garage/rimessa, industriale, laboratorio, magazzino, negozio, nuova costruzione, ospedale/casa di cura, palestra, posto auto, soffitta, strutture religiose, strutture ricettive, uffici.

Allegare alla presente:

- Documento di identità del cedente
- Documento di identità del cessionario
- Documentazione attestante la proprietà/titolo di godimento dell'immobile (se del caso)

Modalità di presentazione:

- A mezzo PEC: [segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it](mailto:segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it)
- A mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pianiga (VE)
- Raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Pianiga - Piazza San Martino, 1 - 30030 Pianiga (VE)

Firma del cedente/dichiarante

Luogo e data \_\_\_\_\_

→ Segue sul retro: riferimenti legislativi e annotazioni importanti (prendere visione per la corretta compilazione)

## NOTE PER LA COMPILAZIONE (leggere con attenzione)

### **COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO**

#### **Art. 12 Decreto-Legge n. 59/1978 convertito in Legge n. 191/1978**

*"Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.*

*Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.*

*La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.*

*Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 1.549,00. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dalla Polizia Locale del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706."*

È onere che incombe su chiunque (persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private), che abbiano la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante in caso di società), al verificarsi dei due requisiti (permanenza superiore al mese ed uso esclusivo). Si precisa che va dichiarata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo (civili, commerciali, industriali, urbani, rustici) e condizione (integri, semidiroccati, in costruzione) ed a qualunque uso essi siano adibiti. La comunicazione deve essere presentata all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza competente per territorio ove si trova l'immobile.

L'art. 5 del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, ha stabilito che la registrazione dei contratti di compravendita degli immobili assorbe l'obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato.

L'art. 2 del Decreto-Legge 20 giugno 2012 n. 79, convertito con la Legge 7 agosto 2012 n. 131, ha stabilito che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, assorbe l'obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato.

**Attenzione:** se la cessione riguarda un soggetto straniero o apolide, la registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate non è sufficiente. In tal caso va sempre dichiarata - entro 48 ore - la presenza del cessionario ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 286/1998 (vedasi oltre).

L'identità del cessionario deve essere accertata dal mediante l'esame di un valido documento di identità, allegandone una copia alla dichiarazione.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione è sanzionata in via amministrativa (da € 103,00 ad € 1.549,00, pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione di € 206,00).

### **DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ/CESSIONE FABBRICATO PER CITTADINI STRANIERI O APOLIDI**

#### **Art. 7 Decreto Legislativo n. 286/1998**

*"1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.*

*2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.*

*2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro."*

Si precisa che questa dichiarazione va presentata solo se l'ospite è straniero (ossia cittadino non comunitario) oppure apolide (la persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione).

Va compilata dal cedente a prescindere dalla durata della permanenza (anche se fosse di un solo giorno), anche se vi è coabitazione; è dovuta anche se il cessionario è parente (art.74 c.c.) o affine (art.78 c.c.) del cedente.

Va sempre consegnata entro 48 ore, anche se il contratto viene registrato all'Agenzia delle Entrate.

L'identità dell'ospite/cessionario deve essere accertata dal mediante l'esame di un valido documento di identità, allegandone una copia alla dichiarazione.

L'omessa, tardiva o incompleta dichiarazione è sanzionata in via amministrativa (da € 500,00 ad € 3.500,00, pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione di € 1.000,00).